

Agli Iscritti all'Albo

**Con la presente avvisiamo che, per obbligo del D.L. nr. 127/2021, a far data dal 15 ottobre 2021, anche per accedere alla segreteria dell' Ordine è necessario possedere il green pass.**

Cogliamo inoltre l'occasione per ricordare che anche gli iscritti privi di dipendenti, qualora prevedano di ricevere clienti e/o fornitori nei propri uffici è opportuno che si muniscano di un dispositivo di controllo come ad esempio l'app gratuita "VerificaC19" messa a disposizione dal ministero della salute.

A tal proposito ricordiamo che a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa nel settore privato, **per accedere** ai luoghi di lavoro, dovranno **possedere**, ed esibire su richiesta, la certificazione verde (green pass). Di seguito le indicazioni ad oggi disponibili.

La disposizione si applica per ogni tipologia di lavoratore, di contratto e di mansione:

- a. i soci lavoratori;
- b. gli amministratori;
- c. i dirigenti;
- d. i lavoratori autonomi;
- e. i collaboratori dell' impresa a qualsiasi titolo
- f. i volontari;
- g. i tirocinanti;
- h. i lavoratori subordinati;
- i. personale domestico;
- j. i soggetti che accedono ai locali aziendali in base a contratti esterni (fornitori dipendenti da altri o autonomi, lavoratori somministrati, distaccati...).

Sono esentati dall'obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

#### **QUALI SONO LE CERTIFICAZIONI AMMESSE**

La certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:

- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).
- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità parte dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
- Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione.

- Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest'ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore dal prelievo per il test antigenico e 72 ore dall'esecuzione del test molecolare.

Nei primi tre casi, la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

## **GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

I datori di lavoro sono tenuti alla verifica del possesso della certificazione da parte dei soggetti che accedono ai locali aziendali come sopra elencati anche se si tratta di soggetti lavoratori dipendenti da altri o collaboratori di altri.

Entro il giorno **15 ottobre 2021** i datori di lavoro sono obbligati a definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche anche a campione, prevedendo in via prioritaria che tali verifiche avvengano al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. I controlli verranno effettuati attraverso l'applicazione "VerificaC19" che prevede la lettura del QR-code presente sulla certificazione, sia cartacea che digitale, mostrandone l'autenticità e la validità.

Ai fini della verifica, i datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati alla stessa a mezzo di apposita delega.

## **COSA SUCCEDDE AL LAVORATORE CHE NON RISULTA IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE**

### **IMPRESE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI**

Il lavoratore che comunica di non essere in possesso della certificazione o che comunque ne risulti sprovvisto al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato **ASSENTE INGIUSTIFICATO** fino alla presentazione della certificazione, **SENZA** conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L'assenza comporta la mancata corresponsione della retribuzione o di altro compenso o emolumento ricollegato al rapporto.

### **IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI**

Alle **imprese con meno di 15 dipendenti** è data possibilità di sospendere dal lavoro il lavoratore dopo il 5° giorno di mancata presentazione della certificazione.

Poiché non sarà in ogni caso possibile ammetterlo sul posto di lavoro, il lavoratore risulterà assente non giustificato fino al 5° giorno e sospeso dal 6° giorno.

Se presenta la certificazione entro il 5° giorno, ha diritto a rientrare in servizio.

Se dopo il 5° giorno il lavoratore non ha ancora presentato la certificazione, può essere sostituito da un contratto a termine della durata non superiore a 10 giorni e dal 6° giorno sarà sospeso anche dalla retribuzione.

Se durante la sostituzione il lavoratore sospeso presentasse la certificazione e dovesse chiedere di tornare al lavoro, la sospensione può durare fino al termine del contratto con il sostituto, comunque non oltre i 10 giorni, e non può essere applicata oltre il 31 dicembre 2021.

Se il lavoratore non presenterà alcuna certificazione, il contratto con il sostituto potrà proseguire fino alla consegna del green pass e comunque fino 31/12.

## **LE SANZIONI APPLICABILI**

Alle **Aziende**, in caso di mancata verifica del possesso della certificazione o in mancanza di adozione di misure organizzative da parte del datore di lavoro entro il 15 ottobre 2021, si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 1000 che viene irrogata dal Prefetto su segnalazione dei soggetti incaricati alla verifica del possesso della certificazione. La sanzione si raddoppia se l'illecito si reitera.

Al **lavoratore** che ha avuto accesso al luogo di lavoro violando gli obblighi del possesso della certificazione si applica una sanzione da euro 600 ad euro 1500.

Si allega:

- [nota Confindustria](#)
- [manuale Ministero della Salute green pass e app VerificaC19](#)

Cordiali saluti.

Per conto dell'Ordine

IL TESORIERE

per. ind. Alessandro Bianchet